



Accademia di Belle Arti

REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO IN RAPPRESENTANZA DEI DOCENTI

Adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta n. 489 del 9 luglio 2018 e modificato dal C.d.A. nella seduta del 11 febbraio 2021 n. 518, a seguito di D.D. MUR n. 349 del 8 febbraio 2021.

ART.1

Il Direttore, con proprio decreto, indice le elezioni per i Componenti il Consiglio Accademico.

ART.2

Il decreto di indizione dovrà contenere le modalità e tempi di presentazione delle proposte di candidatura.

ART.3

Ai sensi dell'ART.11 comma 2, lett. A) dello Statuto modificato con D.D. 349 del 08.02.2021, possono proporre la loro candidatura i Professori di prima e seconda fascia che:

- a) anzianità di servizio di almeno di tre anni sia a tempo indeterminato che determinato;
- b) siano in possesso di adeguate esperienze professionali maturate in campo culturale, artistico e scientifico.

ART.4

Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato da un curriculum, reso sotto forma di autocertificazione da allegare alla richiesta di candidatura, che dovrà pervenire al Direttore dell'Accademia nei tempi stabiliti dal bando.

ART.5

La Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti entro tre giorni dalla presentazione delle domande; l'elenco dei candidati ammessi sarà affisso all'albo dell'Accademia entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature.

ART.6

1. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento della consultazione, è istituita, con decreto del Direttore, una Commissione elettorale composta da tre professori, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio Accademico.
2. Al momento della nomina la commissione elettorale richiederà agli uffici tutti gli atti necessari che dovranno essere consegnati entro tre giorni dalla richiesta.
3. La Commissione, ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti prima indicati, eventualmente previo controllo di atti di ufficio;
 - b) esame e decisione di eventuali reclami sull'ammissibilità delle candidature;
 - c) esame del materiale cartaceo (elenco degli aventi diritto al voto, schede elettorali, modello di verbale) per lo svolgimento dell'elezione che sarà predisposto dagli uffici e consegnato almeno tre giorni prima della votazione;
 - d) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - e) esame e decisioni su eventuali ricorsi e proclamazione dell'eletto.
4. In particolare, la Commissione predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella. La preferenza sarà espressa contrassegnando esclusivamente la casella posta a fianco del nominativo del candidato che si intende votare.
5. Non può far parte della Commissione elettorale un candidato all'elezione; in tal caso, verrà sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

ART.7

1. L'elettorato attivo compete:

- a) Ai professori di prima e seconda fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato facenti parte dell'organico dell'Accademia di Reggio Calabria in servizio anche presso altre Accademie in forza di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- b) Ai supplenti annuali su cattedre e posti vacanti e disponibili, con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico.

2. La Commissione elettorale provvederà entro 10 giorni dalla data fissata per l'elezione a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto. La mancata inclusione nell'elenco di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo, sono segnalati alla commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per l'elezione, la stessa provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

ART.8

1. Entro cinque giorni dalla data di indizione dell'elezione, il Direttore provvede alla nomina del seggio elettorale che sarà composto da tre professori di cui uno con funzione di Presidente. Non possono essere nominati componenti del seggio elettorale i Professori che abbiano proposto la loro candidatura.

ART.9

Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate.

ART.10

Il seggio:

- a) Garantisce la regolarità delle elezioni;
- b) Assicura la libertà e segretezza del voto;
- c) Decide sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.

Sono nulle le schede che rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.

ART.11

1. Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore può esprimere fino a 8 preferenze. Nel caso in cui una scheda dovesse registrare più preferenze, si ritiene nulla.
2. A ciascun elettore è consegnata la scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai componenti del seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione del voto.
4. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da una componente del seggio nell'apposita urna.

ART.12

1. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

ART.13

1. Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.
3. Il presidente della commissione elettorale riceve dal Seggio elettorale il verbale di scrutinio e, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione degli eletti. L'atto di proclamazione sarà pubblicato all'albo dell'Accademia e sul sito.
4. L'integrazione dei Consiglieri sarà oggetto di apposito Decreto Direttoriale che sarà reso pubblico a mezzo affissione all'Albo dell'Istituto.
5. Gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

ART.14

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e sul sito.

ART.15

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca ed amministrative.